

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4695 del 29/08/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 3).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4900 del 29/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno ventinove AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - **Società Agricola Bosi Ermanno s.s.** con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 3).

## **IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"**

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis; la linea produttiva degli avicoli presente nell'insediamento (con riferimento alle specie pollastre e capponi a terra) è sotto soglia AIA;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 è stato aggiornato con i seguenti atti:

1. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1052 del 22/02/2024, modifica non sostanziale di AIA inerente modifiche impiantistiche-gestionali e riallineamento; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 1;
2. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2886 del 21/05/2024, modifica non sostanziale di AIA in autotutela di rettifica delle imprecisioni presenti nell'Allegato 1 REV. 1 comunicate dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con nota acquisita al prot. n. PG/2024/43502 del 06/03/2024; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 2;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 10/07/2024, acquisita al protocollo n. PG/2024/127364 del 11/07/2024, relativa a:

1. richiesta di proroga al 30/11/2024 della prescrizione n. 47 bis relativa alla presentazione di una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi, tenendo presente la reale forma

dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni;

2. rimozione stazione di pompaggio presso il capannone 1 e adeguamento dell'impianto di fognatura dei liquami suinicoli;
3. aumento SUA nel capannone 1 conseguenza della rimozione della stazione di pompaggio;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Valutato altresì che le modifiche presentate non devono essere sottoposte a Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della Deliberazione di giunta Regionale n. 14585/2023 in quanto ascrivibili a tipologie pre-valutate di modesta entità non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/131139 del 17/07/2024, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2024/131145 del 17/07/2024, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/153658 del 26/08/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., nonché considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica, si ritiene congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

**1 . al § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificata la seguente planimetria:

- Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F, di ~~Dicembre 2023~~ Giugno 2024; **(modifica febbraio 2024) (modifica agosto 2024)**

2. al § A5 ITER ISTRUTTORIO viene modificata la tabella come segue:

ID Arpae (modifica febbraio 2024)	Codice AUSL	Identificazione capannone /box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati **	Peso vivo (t)	Capienza media 1 ciclo anno ** (modifica agosto 2024)	Peso vivo (t) da capienza media (modifica agosto 2024)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m <sup>2</sup> ) *
163	005FO012	1	Suini da ingrasso > 30 kg	In box multiplo con corsia di defecazione esterna - pavimento pieno e corsia esterna fessurata	600	600	54	363	32,7	609 632 (modifica agosto 2024)
		2	Suini da ingrasso > 30 kg	In box multiplo con corsia di defecazione esterna - pavimento pieno e corsia esterna fessurata	840	840	76	509	45,77	877
		3	Suini da ingrasso > 30 kg	In box multiplo con corsia di defecazione esterna - pavimento pieno e corsia esterna fessurata	1.650	1.650	148,5	999	89,91	1.698
		TOTALE	/		3.090	3.090	279	1.871	168,38	3.184 3.207 (modifica agosto 2024)

\* La SUA è al lordo dei decimali.

\*\* La consistenza massima è calcolata sulla base di un solo ciclo/anno della durata di 221 giorni. (modifica febbraio 2024) Valori calcolati sulla presenza media di 1 ciclo/anno (capienza massima /365 gg x 221 gg). (modifica agosto 2024)

3. al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO vengono modificate le tabelle "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare" e "Totale Azoto al campo liquami più letami" della sezione **SUINI** come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Specie allevata	Suini
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	3.090
Numero di capi rapportati ad 1 solo ciclo/anno di 221 gg circa	1.871 (3.090 / 365 x 221)
Azoto al campo da liquami da BAT-Tool (per gestione PUA aziendale) (kg/a) (*)	47.715,4 17.654 (modifica agosto 2024)
Azoto al campo da letami (kg/a) (*)	Non si producono letami
Azoto totale al campo da BAT-Tool (per gestione PUA aziendale) (kg/a) (*)	47.715,4 17.654 (modifica agosto 2024)
Volume totale liquami prodotto (m <sup>3</sup> /a) (**)	40.043,6 10.073,1 (modifica agosto 2024) comprensivo di: "liquame da stabulazione" "acque meteoriche", "raffrescamento" e "acque dai servizi igienici"

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Volume letami prodotto (m <sup>3</sup> /a)	Non si producono letami
Capacità contenitori di stoccaggio liquami al netto del franco di sicurezza m <sup>3</sup>	7.560,7 6.835,29 (modifica agosto 2024)
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m2)	/
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m <sup>3</sup> )	/
(*) Calcolato direttamente dall'applicativo BAT-Tool Plus rapportando la consistenza media di 3.090 del solo ciclo a 1.871 capi mediamente presenti annualmente e al netto delle perdite da distribuzione. (**) Calcolato d'ufficio rapportando a 1.871 capi mediamente presenti annualmente e stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame.	

Totale Azoto al campo liquami più letami		
Azoto al campo da BAT-Tool (per gestione PUA aziendale) (kg/a)	Suini	Avicoli
		47.715,4 17.654 (modifica agosto 2024)
Azoto totale al campo da BAT-Tool (per gestione PUA aziendale) (kg/a)	48.538,4 18.476,7 (modifica agosto 2024)	

4. al § C2.1.1 Emissioni in atmosfera viene modificata la tabella ed il primo periodo sotto di essa, come segue:

**BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca (Categoria IPPC 6.6 solo per suini) provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola (valori stimati con BAT-Tool 100% utilizzazione agronomica nel PUA aziendale) (modifica febbraio 2024)**

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT - (Rif. BAT 23) (modifica agosto 2024)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale (modifica agosto 2024)	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno) (modifica agosto 2024)
Emissioni in fase di stabulazione	6.713 6.714	5.384 5.364	49.229 19.231
Emissioni in fase di trattamento	0	0	
Emissioni in fase di stoccaggio	3.670	4.610 1.604	
Emissioni in fase di distribuzione	7.535 7.536	4.404 1.399	
Totale emissioni diffuse	47.948 17.920	8.397 8.367	49.229 19.231
abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	53,13% 53,3%		

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool Plus. La produzione complessiva di ammoniaca è pari a: ~~8.397~~ 8.367 t/a. (~~modifica febbraio 2024~~) (modifica agosto 2024)

5 . al § C2.1.4 **Gestione degli effluenti** viene modificata la prima tabella sotto il titolo, come segue:

Produzione di liquame massima autorizzata (m <sup>3</sup> /anno) (*)	Acqua meteoriche confluenti nei liquami (m <sup>3</sup> /anno)	Acque di raffrescamento confluenti nei liquami (m <sup>3</sup> /anno)	Altre acque confluenti nei liquami (m <sup>3</sup> /anno)	Volume Totale (m <sup>3</sup> /anno)
<del>44.062</del> 9.261,11 (modifica agosto 2024)	<del>566</del> 625,88 (modifica agosto 2024)	149,6	<del>37</del> 36,5 (modifica agosto 2024)	<del>44.814,6</del> 10.073,1 (modifica agosto 2024)

(\*) Calcolato d'ufficio utilizzando i parametri del Regolamento regionale vigente, rapportando il numero di capi a 1.871 (3.090 / 365 x 221) capi mediamente presenti annualmente, con peso medio di ~~407,5~~ 90 kg.  
(modifica agosto 2024)

6 . il § C2.2 **PROPOSTA DEL GESTORE** viene sostituito come segue:

Il Gestore dell'installazione, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati, conferma la situazione impiantistica attuale.

**Si riassumono di seguito le modifiche non sostanziali richieste dalla ditta, presentate sul portale AIA in data 10/07/2024: (modifica agosto 2024)**

- **1<sup>a</sup> Modifica**

L'Allegato 1 dell'AIA vigente prevede al paragrafo D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE, alla prescrizione n. 47 bis. *“Entro il 30 giugno 2024 dovrà essere fornita all'Autorità Competente una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni.”*

Alla data di adozione dell'Atto il ciclo di allevamento suinicolo era già iniziato ed i lagoni di stoccaggio dei liquami suinicoli contenevano già i liquami fino ad allora prodotti dai capi allevati nonché i volumi delle acque meteoriche in essi confluite dopo il termine degli spandimenti dell'anno 2023.

La presenza nei lagoni di stoccaggio liquami di effluenti ostacola ed inficia la correttezza dei rilievi e dei calcoli delle misure e delle attuali forme dei medesimi.

Idealmente si può ipotizzare il termine degli spandimenti e delle distribuzioni dei liquami suinicoli prodotti nel corso del 2024 al termine del mese di ottobre del corrente anno, con il conseguente svuotamento dei lagoni di stoccaggio.

Ciò considerato la ditta richiede la modifica di quanto previsto alla prescrizione n. 47 bis del paragrafo D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE dell'Allegato 1 dell'AIA vigente, prevedendo la data del 30 novembre 2024 per l'adeguamento a detta prescrizione.

- **2<sup>a</sup> Modifica**

Attualmente, come rappresentato all'Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F di Dicembre 2023, i liquami suinicoli provenienti dai capi allevati nei Capannoni 1 e 2 vengono convogliati al Lagone 1 da un sistema di pompaggio collocato nel Capannone 1.

La modifica impiantistica non sostanziale presentata intende rimuovere la stazione di pompaggio ivi presente, al fine di evitare possibili inconvenienti dovuti al potenziale malfunzionamento o rottura della pompa, e ottenere un risparmio energetico nei consumi elettrici, sfruttando la naturale pendenza verso il Lagone 1 e predisponendo l'attuale linea della fognatura dei liquami allo scopo.

Tale predisposizione prevede:

- opportune operazioni di scavo al fine di creare una opportuna pendenza;
- l'interramento della nuova linea sul tracciato della linea esistente per consentire il convogliamento dei liquami al Lagone 1 per caduta;
- il collegamento di detta tubazione direttamente alle linee fognarie dei Capannoni 1 e 2;
- la rimozione della stazione di pompaggio presente attualmente nel Capannone 1.

● **3^ Modifica**

A seguito di quanto illustrato e previsto alla **2^ Modifica** dell'assetto impiantistico attualmente autorizzato, in considerazione che la stazione di pompaggio che si intende rimuovere è attualmente posizionata all'interno di un box del Capannone 1 dell'allevamento suinicolo, si verifica il ritorno in disponibilità della S.U.A. di tale box, pari a 22,75 m<sup>2</sup>.

Con la modifica impiantistica non sostanziale presentata viene richiesto l'aumento della Superficie Utile di Allevamento dalla attuale (pari a 3.184 m<sup>2</sup>) a 3.207 m<sup>2</sup> a seguito del recupero della S.U.A. nel box del Capannone 1 ove attualmente è collocata la stazione di pompaggio liquami da rimuovere, senza l'aumento della consistenza massima attualmente autorizzata pari a 3.090 capi/1 ciclo/anno.

7. al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene modificata la tabella finale relativa ai valori emissivi, come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH <sub>3</sub> /capo/anno (modifica febbraio 2024)	BAT-AEL (*) kg NH <sub>3</sub> /capo/anno (modifica febbraio 2024)
Stabulazione	2,88 2,87 (modifica agosto 2024)	3,6 (*)
Stoccaggio	0,86	/
Spandimento	0,75	/
(*) Installazione esistente con fossa profonda + tecnica di gestione nutrizionale. (modifica febbraio 2024)		

8. al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene modificata la tabella **Tipologia produttiva autorizzata**, come segue:

Tipologia produttiva autorizzata (modifica febbraio 2024)	
Categoria animale	Suini da ingrasso
Numero di capi a ciclo autorizzati per un singolo ciclo/anno	3.090
Numero di capi mediamente presenti/anno	$3.090 / 365 * 221 = 1.871$
Superficie utile d'allevamento al lordo dei decimali (m <sup>2</sup> ) (modifica agosto 2024)	3.184 3.207
Peso vivo capi mediamente presenti per un solo ciclo/anno di 221 gg (t) determinato secondo il BAT-Tool (modifica agosto 2024)	$1.871 * 107,5/1.000 = 201,13$
Peso vivo capi mediamente presenti per un solo ciclo/anno di 221 gg (t) determinato secondo normativa settoriale (modifica agosto 2024)	$1.871 (*) 90/1.000 = 168,39$

Tipologia produttiva autorizzata (modifica febbraio 2024)		
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto della modifica di febbraio 2024: n. 35681 del 18/12/2023	
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (vasche + laghi) al netto del franco di sicurezza (m <sup>3</sup> ) (*) (modifica agosto 2024)	7.646 (*)	
Stima ammoniacale emessa (t/anno)	8.397 8.367	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg N escreto/capo/anno) 13,0	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno) 11,02 10,98 (modifica agosto 2024)
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale, (espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) confrontato con AEPL	AEPL (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno) 5,4	DATO AZIENDALE (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno) 4,67 4,68 (modifica agosto 2024)
(*) La disponibilità di stoccaggio è calcolata: 8.041,52 m <sup>3</sup> disponibili - franco sicurezza 15% pari a 1.206,23 m <sup>3</sup> = 6.835,25 m <sup>3</sup> . (modifica agosto 2024)		

9. al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene modificata la tabella di prescrizione n. 23, come segue:

23. Il livello di emissione di ammoniacale dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore ai limiti di BAT-AEL riportati nella tabella seguente per ogni categoria:

Emissioni di ammoniacale per categoria e ricoveri			
Ricovero	Categorie	Valore di emissione calcolato non prescrittivo	LIMITE BAT-AEL
		kg di ammoniacale capo suino anno	
Capannoni 1, 2, 3,	Suini da ingrasso	2,44 2,87 (modifica febbraio 2024) (modifica agosto 2024)	3,6

10. al § D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE viene modificata la prescrizione n. 47 bis, come segue:

47 bis. Entro il ~~30 giugno 2024~~ 30 novembre 2024 dovrà essere fornita all'Autorità Competente una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi aziendali, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni. ~~(modifica febbraio 2024)~~ (modifica agosto 2024)

11. al § E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE sono sostituite le immagini finali riferite al BAT-Tool e all'Azoto escreto;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2886 del 21/05/2024 ha approvato la REV. 2 dell'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1 apportando la **REV. 3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 3) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**AII. 1 REV. 3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica agosto 2024) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 fino al 31/03/2024;

Dato atto che la Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

## DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. in data 10/07/2024 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole gestita dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente

provvedimento (**All. 1 REV. 3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

- § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
  - § **A5 ITER ISTRUTTORIO** (modifica tabella);
  - § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** (modifica tabelle sezione SUINI);
  - § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera**;
  - § **C2.1.4 Gestione degli effluenti**;
  - § **C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE**;
  - § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT**;
  - § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** (modifica tabella);
  - § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
  - § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**;
  - § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** (immagini finali riferite al BAT-Tool e all'Azoto escreto);
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica agosto 2024) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
  - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
  - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti della Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
12. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC  
Ing. Michele Maltoni

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**